

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 673)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 maggio 1969 (V. Stampato n. 619)*

d'iniziativa dei deputati MATTARELLI e FORNALE

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 maggio 1969*

Allevamento e impiego dei colombi viaggiatori

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nel territorio nazionale sono liberamente consentiti l'allevamento e l'importazione di colombi viaggiatori.

Art. 2.

Chi vuol tenere, allevare, commerciare e far volare colombi viaggiatori deve munirli di contrassegno anulare fisso ed inviolabile con impressavi la parola « Italia », l'anno di nascita ed un numero di matricola.

I colombi di origine straniera devono essere muniti di contrassegno secondo le disposizioni vigenti nello Stato di provenienza e di un secondo anello del tipo a ribattitura con impressavi la parola « Italia », un numero di matricola e le lettere « F.C.I. ».

Ad ogni contrassegno corrisponde un certificato di proprietà.

Art. 3.

La distribuzione a pagamento dei contrassegni e dei relativi certificati di proprietà è effettuata dalla Federazione colombofila italiana.

Il prezzo di vendita è unico per tutto il territorio nazionale ed è fissato dalla Federazione colombofila italiana.

Art. 4.

Entro il mese di gennaio di ogni anno tutti i colombofili debbono comunicare alla Federazione colombofila italiana l'elenco matricolare dei colombi posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ubicazione della colombaia ed il luogo di residenza.

Art. 5.

Il Ministero della difesa esercita la vigilanza sulla Federazione colombofila italiana eretta in ente morale con decreto 18 giugno 1922, n. 974.

Qualsiasi provvedimento di chiusura di colombaie è di esclusiva competenza del Ministero della difesa che emana decreto motivato, sentito il parere della Federazione colombofila italiana.

Art. 6.

La caccia, la cattura e la detenzione abusiva di colombi viaggiatori è punita con ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, senza pregiudizio delle pene sancite dalla legge sulla caccia.

I due terzi dei proventi dell'ammenda sono introitati in conto entrate dello Stato e un terzo è devoluto agli agenti della forza pubblica che hanno rilevato le trasgressioni.

Art. 7.

Chi entri in possesso di colombi viaggiatori che non gli appartengono deve consegnarli alla Federazione colombofila italiana

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

od ai suoi organi periferici tramite il comando dei carabinieri del luogo.

Art. 8.

L'uso dei colombi viaggiatori per il tiro a volo è vietato.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.